



14/2010

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
CAMPOBASSO

IL DIRETTORE REGIONALE

PROT. 1597

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e s. m. i.;

Visto il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del Paesaggio, adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", e s.m.i. (di seguito è indicato come "Codice");

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", e s.m.i., e in particolare l'art. 17 - comma 3 - lett. c);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2009 riguardante l'attribuzione, al Dr. Gino Famiglietti, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale quale Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del 25 gennaio 2005, recante "*Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42*";

Vista la comunicazione di avvio di procedimento dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise [di seguito denominata anche "Soprintendenza bap"] in data 17 febbraio 2010 (prot. 1446/34.16.10) e riguardante la verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 del Codice, della chiesa di San Silvestro Papa nel Comune di Bagnoli del Trigno (IS), censita in catasto al foglio 16, particella B e confinante con la particella 683 e Via San Silvestro, trasmessa all'ente proprietario, Parrocchia di San Silvestro Papa in Bagnoli del Trigno (IS);

Vista la nota del 13 marzo 2010, acquisita al protocollo dalla Soprintendenza bap in data 16 marzo 2010 con il n. 2288/34.07.01, con la quale il sopraindicato ente proprietario ha inteso partecipare al procedimento di verifica, facendo constare il proprio favorevole avviso alla sua conclusione con esito positivo;

Vista la documentazione, comprovante l'interesse culturale della suddetta chiesa e del suo campanile, costituita dalla relazione storico-architettonica, dalla planimetria catastale di

riferimento con l'identificazione dei beni oggetto di verifica, dalla visura catastale, dalla pianta e dalla documentazione fotografica appositamente redatta;

Ritenuto, in conformità alle motivazioni riportate nella relazione storico-architettonica menzionata, che la chiesa di San Silvestro Papa nel Comune di Bagnoli del Trigno (IS) ed il suo campanile, presentano interesse storico e artistico, ai sensi dell'art 10, comma 1 del Codice, per le ragioni distintamente indicate nella citata documentazione, allegata al presente provvedimento, che ben evidenzia sia le principali peculiarità artistiche ed architettoniche dei due beni, nonché la loro unicità anche sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale;

DECRETA

La chiesa di San Silvestro Papa nel Comune di Bagnoli del Trigno (IS), unitamente al suo campanile, censita in catasto al foglio 16, particella B e confinante con la particella 683 e Via San Silvestro, è dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice, per le ragioni distintamente indicate nella pertinente documentazione allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto "Codice".

Il presente decreto verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni che ne formano l'oggetto.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le modalità e i tempi di cui all'art. 16 del "Codice".

E', inoltre, ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio con le modalità e i tempi di cui articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato con le modalità e i tempi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Campobasso, li 13. APR. 2010



IL DIRETTORE REGIONALE

Dott Gino FAMIGLIETTI

